

## Varianti e variazioni discorsive del termine “giudice” nell’ordinamento giuridico romeno

Vanina Narcisa Botezatu<sup>1</sup>

Recibido: 20 de junio de 2022 / Aceptado: 12 de abril de 2023

**Riassunto.** Le traduzioni giuridiche da e verso un’altra lingua sono sempre frutto di dibattito, per la diversità e complessità degli ordinamenti giuridici. Ai fini di garantire una corretta comprensione dei diritti e degli obblighi ed un’efficace applicazione del diritto non è necessario conoscere solo l’equivalenza terminologica, ma come tali espressioni o concetti sono performativi all’interno di un determinato ordinamento giuridico. Il presente articolo esaminerà la seconda parte della terminologia che include il termine *giudice*, avendo come supporto gli esempi della base di dati di EurLex, InfoCuria, ma anche differenti sentenze che si trovano sul portale delle istanze giudiziarie romene.

**Parole chiave:** terminologia; significato; senso; concetto giuridico.

### [en] Discursive variants and variations of the term “judge” in the Romanian legal order

**Abstract.** Legal translations to and from another language have always been a topic of debate due to the diversity and complexity of legal systems. In order to ensure a correct understanding of rights and obligations it’s not only necessary to know the terminology, but also how expressions and concepts are performative within the legal system. The present article shall analyze the second part of the terminology that includes the term *judge*, using as support the database of EurLex, InfoCuria, as well as sentences that can be found on the portal of Romanian courts-

**Keywords:** terminology; meaning; sense; legal concept.

### [es] Variantes y variaciones discursivas del término “juez” en el ordenamiento jurídico rumano

**Resumen.** Las traducciones jurídicas de y a otro idioma son siempre objeto de debate debido a la diversidad y complejidad de los sistemas jurídicos. Para garantizar una correcta comprensión de los derechos y obligaciones y una aplicación efectiva de la ley, es necesario conocer no solo la equivalencia terminológica, sino también cómo dichas expresiones o conceptos son performativos dentro de un sistema jurídico determinado. Este artículo examinará la segunda parte de la terminología que incluye el término *juez*, teniendo como soporte los ejemplos de la base de datos EurLex, InfoCuria, pero también diferentes sentencias que se encuentran en el portal de las instancias judiciales rumanas.

**Palabras clave:** terminología; significado; sentido; concepto jurídico.

**Sumario:** 1. Introduzione. 2. Metodologia dell’analisi del termine “giudice”. 3. Significato o senso del termine “giudice”. 4. Conclusioni.

**Cómo citar:** Botezatu, V. N. (2023). Varianti e variazioni discorsive del termine “giudice” nell’ordinamento giuridico romeno. *Estudios de Traducción*, 13, 109-115.

## 1. Introduzione

La presente analisi affronta l’equivalenza del termine “giudice” da una duplice prospettiva, comparativa e traduttologica, proponendo sia il confronto tra due sistemi linguistici simili per funzioni e principi generali, ma sviluppati in contesti socio-culturali e storici diversi, sia l’analisi dettagliata di numerose difficoltà di traduzione specializzata.

Un’idea fondamentale è quella dell’impossibilità della traduzione giuridica in assenza di una conoscenza approfondita dei sistemi legislativi nelle culture a cui appartengono i testi. Molti casi discussi dimostrano che la traduzione giuridica è molto lontana da un’equivalenza specifica delle terminologie (che diventa oggetto

<sup>1</sup> Università Danubius Galati  
E-mail: [vanina.botezatu@univ-danubius.ro](mailto:vanina.botezatu@univ-danubius.ro)  
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0853-3285>

di semplici formalizzazioni), il suo successo richiede, al contrario, un'attenta analisi e interpretazione di ogni situazione, nel contesto specifico di ogni cultura.

In un'analisi precedente<sup>2</sup> sul termine *giudice* abbiamo fatto una riflessione non solo teorica, ma soprattutto pratica, molto complessa della terminologia italiana giuridica e la sua traduzione nella lingua romena. Così come definito dalla letteratura di specialità<sup>3</sup>, il termine *giudice* rappresenta “sia l'ente che esercita la giurisdizione sia la persona fisica, titolare di questo organismo” –nozione che corrisponde nell'ordinamento giuridico romeno al termine  *judecător o instanță*. Le riflessioni che vengono fatte in questa seconda analisi faranno riferimento a cosa si intende per *giudice* tenendo conto non solo della posizione concettuale in cui si trova il termine, ma anche della posizione giurisdizionale. La risposta può variare, a seconda del grado di giurisdizione in cui si opera, se usiamo, ad esempio, *giudice di primo grado* o *giudice di secondo grado*, oppure *giudice di Cassazione*, *giudice a Latere*, come già menzionato nello studio precedente. Come osserviamo, la distinzione è molto sottile, ma può creare difficoltà sia nell'interpretazione sia nella decisione, proprio per queste piccole delimitazioni che si devono fare o spiegare a margine di un documento quando viene tradotto dall'italiano al romeno.

La descrizione dettagliata del concetto giuridico con strumenti utilizzati dalla linguistica teorica e giuridica e la contestualizzazione delle costruzioni frastiche della lingua romena con costruzioni equivalenti in italiano segnerà la specificità della lingua giuridica in relazione al contesto di utilizzo con le rispettive equivalenze, tenendo conto di eventuali cambiamenti di significato o nuovi significati.

## 2. Metodologia dell'analisi del termine “giudice”

Nella ricerca del campo giuridico, i problemi attuali identificati nell'analisi della terminologia sono quelli relativi all'equivalenza. L'equivalenza definisce il processo della traduzione giuridica che consiste nel rendere un termine, un'espressione fissa dalla lingua di partenza attraverso un'altra nella lingua di destinazione, che, sebbene diversa, corrisponde alla stessa realtà, nelle traduzioni giuridiche, il traduttore avendo il compito di stabilire il tipo di equivalenza, di sceglierla, di operare con la stessa, a seconda dello scopo assegnato al testo e del destinatario della traduzione.

Nell'affrontare il concetto giuridico del termine “giudice”, nel corso del presente articolo, si farà riferimento a nozioni specifiche nel campo del diritto, poiché la complessità concettuale dei testi giuridici rende difficile la traduzione e, in secondo luogo, le differenze tra i sistemi giuridici rendono difficile, e talvolta impossibile, trovare equivalenze. L'analisi del concetto comporterà:

- a. *la documentazione terminologica* poiché l'attuale contesto giuridico europeo e, quindi, le attuali esigenze dei cittadini - per quanto riguarda la traduzione delle sentenze giuridiche, mandati di arresto europei, leggi, norme, trattati e accordi giuridici internazionali - ha determinato il notevole aumento di termini che sono entrati nel fondo lessicale di tutte le lingue del mondo. La terminologia del diritto internazionale inclusa nei documenti giuridici di scambio, quali mandati, sentenze, citazioni è interessante da un punto di vista lessicale, semantico, sintattico, nella traduzione e nell'accertamento delle equivalenze negli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Nell'individuazione della struttura equivalente corretta bisogna confrontare i dati oggettivi-informativi ottenuti –destinati alla diffusione della terminologia– e oggettivi-prescrittivi per la verifica dei termini utilizzati.
- b. *l'identificazione e la descrizione del concetto cui si riferisce il termine “giudice”, con le relative definizioni e contesti d'uso* perché ogni sistema giuridico è situato all'interno di un complesso quadro sociale e politico che corrisponde a una storia, una tradizione e costumi, un particolare gruppo etnico o una nazione. Questa struttura complessa è raramente identica da un paese all'altro, anche se le origini di tali sistemi giuridici possono avere una base comune. La diversità dei sistemi giuridici rende molto difficile l'individuazione del corretto concetto giuridico, perché un certo concetto in un sistema giuridico non può avere corrispondenti in altri sistemi o può esistere in due sistemi diversi, ma che si riferisce a realtà differenti.
- c. *l'analisi comparativa del termine “giudice”, individuando le equivalenze - linguistiche e concettuali- e selezione delle più appropriate* perché il problema dell'interpretazione e, quindi, della traduzione del termine o del concetto da una lingua all'altra implica sia uno studio comparativo dei diversi sistemi giuridici sia la consapevolezza dei problemi causati dalla mancanza di equivalenze o, d'altra parte, dalla perfetta equivalenza del termine, ma con alcune sfumature giuridiche. Al fine di confermare la correttezza dei termini, si ricorre a equivalenze appropriate e a contesti traduttivi che condizionano la traduzione giuridica. I contenuti del concetto di partenza e del testo di arrivo devono corrispondere, cioè coincidere referenzialmente e comunicare la stessa realtà, attraverso espressioni uguali o diverse.

<sup>2</sup> Rinvio all'articolo “Le differenti interpretazioni del termine *giudice* nell'ordinamento giuridico romeno”, Annali dell'Università di Craiova, <https://doi.org/10.52846/aucssflingv.v43i1.4>.

<sup>3</sup> Faremo riferimento al *Dizionario dei termini giuridici* di Germano Palmieri.

### 3. Significato o senso del termine “giudice”

La continua ricerca sul significato giuridico di una determinata espressione ci aiuta a fissare una serie di riferimenti che la letteratura giuridica ci offre, al fine di identificare le procedure linguistiche su cui il discorso giuridico costruisce la sua autorità. Al trasferire i suoi significati nel nostro sistema giuridico, il termine *giudice* –visto sia come istituzione sia come figura professionale– può incorrere in particolari questioni che sovrastano i concetti giuridici, che potrebbe fare venire meno la trasparenza non solo giuridica, ma anche linguistica e trovarsi dinanzi ad un’adeguata versione dei fatti giuridici, rendendo difficoltosa la qualificazione giuridica, con conseguenze, a dir poco, pregiudizievoli per gli aventi diritto. Pertanto, l’esigenza di chiarezza per gli operatori di diritto è maggiore, quando ad una disposizione vengono attribuiti effetti negativi, rispetto ad altre disposizioni o principi generali di diritto.

Nell’ambito della variabilità di significati, Roger T. Bell (2000: 11) sostiene che è importante preservare, per quanto possibile, il contenuto del messaggio, le caratteristiche della forma e i ruoli funzionali del testo originale per conferire lo stesso effetto, significato e senso, di una lingua giuridica completamente differente. Vediamo, quindi, che senso e significato –a seconda del contesto– vengono attribuiti alla fraseologia giuridica, al fine di garantire un’uniformità dell’interpretazione, per non incorrere in giudizi incoerenti, a causa del mutamento di una differente giurisprudenza.

**3.1.** Nell’ordinamento italiano, la risoluzione dei problemi che possono sorgere durante l’esecuzione delle sentenze viene trasferita alla giurisdizione del giudice nominato con la loro realizzazione. Nella traduzione del sintagma *giudice di esecuzione*, le definizioni giuridiche devono essere confrontate per identificare il tipo di tribunale, le fasi procedurali e non per ultimo, se il processo è civile o penale. Le corrispondenze dovrebbero essere osservate anche nei punti in comune riguardanti le parti coinvolte, le tipologie di partecipanti, il rapporto tra le parti e le finalità.

1. Qualunque dato interessi al *giudice di esecuzione*, può essere chiarito consultando direttamente il giudice del rinvio [Causa C-303/05, punto 93/EurLex];
2. *Judecătorul statului membru de executare* poate obține toate datele care l-ar putea interesa prin consultarea directă a autorităților statului membru emitent [Causa C-303/05, .93/ EurLex]

Come vediamo, nell’ordinamento giuridico romeno il sintagma corrisponde con *instanța de executare* o con *judecătorul de la instanța de executare*, proprio perché il termine “giudice” ha sia il significato di giudice - quale operatore di diritto sia di tribunale, inteso come organismo giuridico ed è regolato dal Nuovo Codice di Procedura Penale, l’articolo 651 (3) e definito come “organul care soluționează contestațiile la executare”. Sebbene vi siano alcune incongruenze linguistiche, quali i doveri attribuitigli ai giudici, vale a dire “la fase nel corso della quale le parti sottopongono al giudice istruttore le prove sulla base delle quali verrà decisa la causa” (DTG 2006: 327) e “organul care soluționează contestațiile la executare” solo per i casi di ‘pignoramento’ - nell’ordinamento giuridico romeno, i due ordinamenti giuridici rinviano allo stesso referente linguistico nel corso di un processo civile e vi è comunque una buona simmetria delle posizioni delle parti.

Vediamo ancora due esempi in cui la mancata conformità fraseologica potrebbe rendere meno la funzione performativa del testo giuridico.

3. consideră că regulamentul trebuie să cuprindă o prevedere care să împiedice *instanțele de executare* de a refuza să aplice norme automate privind ratele dobânzilor ale instanței din statul de origine [P7\_TA(2010)0304 EurLex];
4. il regolamento dovrebbe prevedere una disposizione che impedisca a un *giudice esecutivo* di rifiutare di dare effetto alle norme automatiche sui tassi di interesse della giurisdizione dello Stato di origine [P7\_TA(2010)0304 EurLex].

Si può notare come negli esempi (3) e (4) il sintagma viene tradotto come *giudice esecutivo* che, a nostro avviso, “esecutivo” non risulta il termine appropriato per il contesto giuridico, poiché si tratta dell’organo giurisdizionale e meno della figura professionale (definita dal suffisso aggettivale *-ivo*) volta a risolvere questioni di natura giuridica.

In questa prospettiva, la stessa Commissione Europea per l’efficienza della giustizia richiama l’attenzione sulla diversità degli ordinamenti giuridici ed i vari significati del termine “*instanță*”, sostenendo che, per confrontare i paesi, è anche necessario considerare i compiti e i poteri dei “tribunali” (CEPJ 2006: 59). Occorre rilevare che, per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, nella maggior parte dei documenti che si trovano sul portale europeo, vengono definite le competenze giurisdizionali con la relativa descrizione in tutte le lingue. Vediamo, dunque, come nel Regolamento del Parlamento Europeo viene definito il termine in lingua romena e il suo equivalente in lingua italiana.

5. “instanță” înseamnă o instanță sau orice autoritate desemnată de un stat membru ca fiind competentă în materiile care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament [CELEX<sup>4</sup> 52010PC0748 EurLex].
6. “giudice” significa l’autorità designata da uno Stato membro come competente per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento [CELEX 52010PC0748 EurLex].

Tale chiarimento, per un accertamento gerarchico, è considerato coerente ed in linea con il quadro normativo europeo, la cui certezza è stabilita dalle regole che vengono sancite proprio da questa esigenza. Appare utile richiamare l’attenzione sul rispetto della diversità linguistica e giuridica, sottolineando che per rendere ‘universali’ i principi giuridici, vi siano norme che garantiscono “l’uguale valore delle lingue nel diritto primario” (articolo 55 del TUE), poiché “le lingue sono parte integrante dell’identità europea e l’espressione più diretta della cultura” (articolo 22 del preambolo del TUE) (Ziller 2013: 29).

**3.2.** L’evoluzione della società (vedi i cambiamenti iniziati a partire dagli anni novanta) ha portato ad un maggiore impatto, non solo nell’economia, ma anche nell’ordinamento giuridico romeno, dovendo per esigenze giuridiche, allinearsi alle norme europee. Il contesto culturale e sociale in cui l’ordinamento operava si è trasformato e, specie a causa di eventi politici, vi è anche una forte trasformazione dei costumi e dei valori. Il conformarsi alle nuove esigenze ha messo in difficoltà i traduttori nell’individuare adeguate equivalenze per la designazione di termini giuridici che si riferiscono a ordinamenti diversamente e storicamente fondati. Infatti, Sacco (2008: 7) afferma che “la frontiera linguistica naturale non è tutto, conta l’autorità (il capriccio, la storia) di chi edifica le leggi”.

Questo è il caso anche del sintagma giuridico *giudice di istruzione* che, come il sintagma *giudice di pace*, erano quasi inesistenti nel sistema giuridico romeno, fino alla loro reintroduzione nel Nuovo Codice di Procedura Penale. Così, il *giudice di istruzione* indica il “magistrato con compito di svolgere l’istruzione formale nel processo penale”, ma lo troviamo anche come *giudice istruttore* inteso come figura del magistrato che segue il procedimento e che nel processo civile provvede all’*istruzione della causa*, relazionando con il Collegio e “trattando le questioni di fatto e diritto rilevanti per la decisione e raccogliendo i necessari elementi di giudizio” (DTG 2006: 380) –che nell’ordinamento romeno equivale a *judecătorul de instrucție*– secondo le nuove modifiche al Codice di procedura penale.

Concretamente, *judecătorul de instrucție* è incaricato di indagare sui casi penali e civili, più precisamente svolge l’attività di indagine preliminare e di raccolta di prove per stabilire se sussistano o meno prove di colpevolezza a carico dell’autore del reato. Avrà poteri in merito all’adozione, cessazione o revoca del provvedimento di custodia cautelare e il provvisorio. Si intende con questo termine, in generale, il sorgere di un nuovo concetto giuridico che non esisteva nell’ordinamento giuridico romeno, tali decisioni spettando ai pubblici ministeri fino all’introduzione nel nuovo Codice di procedura penale.

7. Tribunale di Genova, *Giudice istruttore*, quale giudice unico, ordinanza del 19/07/1996. [Sentenza della Corte 15/09/1998 EurLex].
8. Tribunalul din Genova, *Judecătorul de instrucție*, în calitate de judecător unic, prin Încheierea din 19/07/1996 [Sentința Curții 15/09/1998 EurLex].
9. Vista la richiesta del *giudice istruttore* che sollecita una decisione del Parlamento europeo in merito alla questione se sia possibile applicare l’immunità parlamentare [Decisione del Parlamento Europeo del 10 luglio 2007 EurLex].
10. Având în vedere cererea *judecătorului de instrucție*, prin care aceasta solicită o decizie Parlamentului European în chestiunea aplicării, sau nu, a imunității parlamentare [Decizia Parlamentului European din data 10 iulie 2007 EurLex].

In un ampio commento sul diritto comparato Sacco considera “la traduzione delle espressioni linguistiche che esprimono i concetti giuridici, uno dei problemi maggiori dell’attività di comparazione”, questo perché la traduzione giuridica deve rispettare la diversità culturale e linguistica, ma soprattutto giuridica, proprio perché definisce la realtà umana. Lo stesso Sacco, nello stesso studio, afferma “è innegabile che esistano espressioni intraducibili [...] in questo caso, occorre chiedersi quali presupposti siano necessari perché un’espressione lo sia, e perché una traduzione possa ritenersi corretta” (Sacco 1992: 28) ai fini di un’uniforme applicazione delle decisioni. Proseguendo la riflessione di Sacco, riteniamo che sia di fondamentale importanza la comparazione costante degli ordinamenti giuridici per trovarsi in linea con il pensiero dei regolamenti europei, quando vengono interpretati fatti ed eventi giuridici differenti in altri paesi. A sostegno di ciò, è stata elaborata la Guida pratica comune che prescrive l’uso di tutte le lingue ufficiali negli atti giuridici e che comporta esigenze supplementari rispetto a quelle proprie della redazione dei testi giuridici nazionali (Guida pratica comune, 5.1.).

<sup>4</sup> Il numero di riferimento CELEX (Communitatis Europae Lex) è l’identificatore unico di un atto comunitario e rappresenta una combinazione di numeri e lettere in cui la posizione di ciascun elemento ha un significato specifico.

**3.3.** Il sintagma *giudice di merito* (DTG 2006: 328) rappresenta nella giurisdizione ordinaria, gli organi giudicanti che decidono sulle questioni di fatto e di diritto, diversi dalla Corte di Cassazione, quest'ultima detta anche *giudice di legittimità* –con competenze solo per verificare la corretta applicazione del diritto, una volta ammessa l'impugnazione. Nell'ordinamento romeno equivale con *instanța de fond* e come anche nel sistema giuridico romeno, tali organi giudicanti indicano la fase in cui si trova un giudizio e hanno solo la competenza di decidere sul diritto delle parti a seconda della controversia.

Poiché i fatti presentati e discussi davanti al giudice si chiamano nel discorso giuridico romeno *fond* –nella costruzione del lemma *merito* rientrano anche i sintagmi ‘concedere’ *parola in merito* (della causa), *riesame del merito*, *merito della domanda*, *giudizio di merito*, traducibili con *fond* nel sistema giuridico romeno, perché è la fase iniziale dell'analisi, della discussione, della riflessione giuridica e della decisione che verrà menzionata nella parte dispositiva della sentenza. Vediamo alcuni esempi semplici e lineari che vanno ad aggiungersi al presente intervento:

11. Judecătorul acordă *cuvântul pe fondul* cauzei.
12. Il Giudice concede la *parola in merito* della causa.
13. Nella procedura, il riesame in *merito della domanda* non dovrebbe essere valutato [CELEX: 32006R1896 EurLex].
14. În cadrul procedurii, reexaminare pe *fondul cererii* nu ar trebui să fie evaluată [CELEX: 32006R1896 EurLex].
15. È inerente al sistema di impugnazioni previsto da tale direttiva che il *giudice di merito* possa adottare un'interpretazione del diritto dell'Unione [CELEX: 62008CJ0568 EurLex].
16. Este inerent sistemului căilor de atac prevăzut de această directivă faptul că *instanța de fond* poate reține o interpretare a dreptului Uniunii [CELEX: 62008CJ0568 EurLex].

“Trasferire da un insieme di simboli in un altro” (Eco 2008: 27) solleva questioni sulla legittimità giuridica, perché le unità linguistiche interagiscono a livello di concetto giuridico, proprio perché ogni sistema giuridico si trova all'interno di un quadro sociale e politico complesso che corrisponde ad una storia, ad una tradizione e ad un costume, ad un particolare gruppo etnico o ad una nazione. Questa complessa struttura è raramente identica in tutti i paesi, proprio perché le parole assumono significati diversi, anche se le origini dei rispettivi ordinamenti giuridici possono avere punti in comune. La stessa Altay Ayfer sostiene che i traduttori non possono riprodurre equivalenti testuali fraseologicamente identici, ma devono riprodurre equivalenti testuali identici che producono lo stesso effetto giuridico (Altay 2002: 1). Per una coerenza della giurisprudenza, tradurre significa avere una consapevolezza linguistica, oltre che una consapevolezza giuridica e ciò presuppone l'acquisizione del sistema, utilizzando le forme testuali concrete specifiche della cultura in cui si traduce.

**3.4.** Nell'ordinamento giuridico italiano il *giudice di pace* è il “magistrato onorario e non magistrato di carriera avente funzione sia civile sia penale” (DTG 2006: 327). Nella letteratura di specialità italiana il *giudice di pace* è colui che ha sostituito il “giudice conciliatore” (ufficio abolito), essendogli attribuite una maggiore competenza in materia civile e penale, nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura sulla base di determinati requisiti e si occupa di controversie minori, quelle che, in teoria, potrebbero anche essere risolte, cercando di raggiungere un buon accordo tra le parti. Nell'ordinamento giuridico romeno equivale con il sintagma *judecător de pace*, definito come “magistrat însărcinat a judeca sumar diferendele de puțină importanță și a împăciui pe particulari”, così come ritroviamo in Lazăr Șăineanu nel 1929 –nozione quasi inesistente come uso nel nostro sistema giuridico, fino alla loro reintroduzione nel nuovo Codice di procedura penale. Tutto sommato il Portale della Giustizia Europea, nella parte sulla descrizione dei sistemi giuridici europei, definisce (e traduce) il sintagma con “judecătorii de pace sunt judecători onorifici sau nepermanenți (*giudici onorari*), competenți în cauze de importanță minoră”.

In questo quadro, bisogna fare particolari osservazioni, senza addentrarsi nell'ampia materia: ogni testo giuridico è configurato come un'unità linguistica complessa e come prodotto di una cultura giuridica (Peruginelli 2008: 19). Nei suoi studi, il linguista ceco Levý è fermamente convinto che “il traduttore abbia la responsabilità di trovare una soluzione anche al problema più disarmante e afferma che debba essere adottato un punto di vista funzionale per il significato” (Levý apud Bassnett-McGuire 1993: 39). Ciò nonostante, sappiamo che la traduzione giuridica dipende da fattori intra ed extra-testuali (tipo di testo, destinatario, scopo della traduzione ecc.) e dalla loro combinazione (traduzione di un particolare tipo di testo per un particolare destinatario e per uno scopo particolare), quindi, le particolarità della traduzione giuridica dipendono, in larga misura, dalle caratteristiche del testo giuridico –oggetto della traduzione– ma anche di fattori specifici che costituiscono il contesto della traduzione (Wiesmann 2011). Sul portale giuridico europeo vi sono differenti esempi ed alcuni vengono tradotti con *judecător de primă instanță*, altri con *judecător de pace*, altri, invece, il sintagma si trova come nella lingua di origine (esempio 17.1.) forse perché al tempo non vi era alcun accordo per conformare i concetti giuridici.

17.1. La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *giudice di pace* di Mestre, con decisione del [...] è manifestamente irricevibile [CELEX: 62011CN0144 EurLex].

Il traduttore, in questo caso, forse ha fatto una traduzione *a prima vista* del documento, o forse, trattasi di un documento interno, ha realizzato una correlazione intertestuale, puntando perlopiù sulla produzione degli stessi effetti in ambedue lingue. Ciò ci riconduce a quello che Nida (1947: 37) definisce come *equivalenza dinamica*, ossia quando un testo giuridico della lingua di arrivo genera gli stessi effetti giuridici e l'applicabilità, come nel testo originale della lingua fonte.

17.2. Senza interrogarsi sulla posizione specifica del giudice del rinvio, la Corte ha aggiunto che non si può “dubitare del fatto che il *giudice di pace* soddisfi i [requisiti] attinent[e] alla sua origine legale” [Causa C-132/20 InfoCuria].

17.2. Fără a cerceta poziția specifică a judecătorului aflat la originea trimerii, Curtea a adăugat că nu “pun[e] la îndoială faptul că *judecătorul de pace* îndeplinește [criteriul] referito[r] la originea sa legală” [Causa C-132/20 InfoCuria].

Come vediamo negli esempi precedenti, risulta difficile averne una totale equivalenza dei concetti giuridici, risulta difficile mantenere quanto più possibile le caratteristiche ed il contenuto fedele del testo originale (Bell 2000: 11), perché le equivalenze stabilite tra i testi sono integrate in una cultura, in una situazione di comunicazione precisa. Una simile riflessione ne fa anche Mayoral Asensio sull'evento comunicativo, difatti egli sostiene che, l'evento comunicativo non avviene solo tra specialisti della materia, ma tra una molteplicità di interlocutori, fattore che influisce inevitabilmente sulle modalità di traduzione (Mayoral Asensio 2003: 6-11). Ma se la molteplicità di interlocutori trasferiscono la *lettera* e non il *senso*, all'interpretazione del concetto giuridico, come si può assicurare l'uniforme interpretazione della legge, con conseguente esatta osservanza?

Vediamo come l'intreccio tra riflessione giuridica e linguistica coglie, quindi, aspetti significativi ed individuare il termine appropriato in cui si esprime il diritto fa nascere, come ribadisce Gusmani (1986: 13) “la necessità di trovare una contropartita linguistica alle sempre nuove esperienze e l'esigenza di adeguare i mezzi offerti della lingua ai particolari bisogni espressivi”. Ciò ci riconduce alla riflessione di Coșeriu (2013: 81), in cui l'intero testo va considerato con la sua espressione e contenuto puramente linguistico come una sorta di veicolo per un 'significato' da un altro livello, verso un'espressione di tipo superiore, ossia il “senso”.

#### 4. Conclusioni

L'aggiornamento costante delle conoscenze giuridiche e la consapevolezza del livello di complessità del testo giuridico sono prerequisiti che devono essere soddisfatti per una traduzione giuridica di qualità. In questa ottica, garantire la qualità delle traduzioni è una sfida continua che ogni traduttore deve affrontare. Ciò dovuto alla complessità tecnica delle norme di diritto che nascono ed evolvono all'interno di un determinato territorio (proprie caratteristiche storiche, geografiche e culturali), con il proprio ordinamento giuridico (differenti famiglie giuridiche), ma si interpretano in un contesto operativo comune, per produrre gli stessi effetti di una legge o sentenza nazionale.

#### Riferimenti

- Ayfer, Altay (2002). Difficulties Encountered in the Translation of Legal Texts. *Translation Journal*, 6 (4).
- Bassnett-McGuire, Susan (1993). *La traduzione. Teorie e pratica*. Traduzione di Genziana Bandini. Strumenti Bompiani.
- Bell, Roger, T. (2000). *Teoria și practica traducerii*. Traduzione di Cătălina Gazi. Editura Polirom.
- Coșeriu, Eugenio (2013). *Lingvistica textului. O introduce în hermeneutica sensului*. Versione romena de Eugen Munteanu & Ana-Maria. Editura Universității Alexandru Ioan Cuza.
- DTG (2006). *Dizionario dei termini giuridici*. Casa Editrice Rizzoli.
- Eco, Umberto (2008). *A spune cam același lucru: experiențe de traduce*. Traducere de Laslo Alexandru. Editura Polirom.
- Gusmani, Roberto (1986). *Saggi sull'interferenza linguistica*. Le lettere.
- Mayoral Asensio, Roberto (2003). *Translating Official Documents*. St. Jerome Publishing.
- Nida, Eugene (1947). Principles of Correspondence. In Lawrence Venuti (Ed.) *The Translations Studies Reader* (pp. 126-140). Routledge.
- Peruginelli, Ginevra (2008). Multilingual Legal Information Access: an Overview. In Elena Chiocchetti e Leonhard Voltmer (Eds.), *Harmonizing Legal Terminology* (pp. 11-33). Eurac Research.
- Sacco, Riccardo (1992). *Trattato di diritto comparato. Introduzione al diritto comparato*. UTET.
- Sacco, Riccardo (2008). Dall'interpretazione alla traduzione. In Elena Ioriatti Ferrari (Ed.) *Interpretazione e traduzione del diritto. Atti del Convegno tenuto a Trento presso la Facoltà di giurisprudenza il 30 novembre 2007* (pp. 3-11). CEDAM.

- Wiesmann, Eva (2011). La traduzione giuridica tra teoria e pratica. In *TRAlinea Special Issue: Specialised Translation, II*. Disponibile in: <http://www.intraline.org/specials/article/1798>
- Ziller, Jacques (2017). Lingue e politica linguistica nell'Unione europea. In *Il linguaggio giuridico nell'Europa delle pluralità* (pp. 21-39). Senato della Repubblica-Università di Pavia.

## Sitografia

- Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia <https://rm.coe.int/comisia-europeana-pentru-eficienta-justitiei-cepej-raport-sistemele-ju/1680747c0a> [consultato in data: 08.03.2022].
- Guida alla pratica di redazione di testi legislativo <https://eur-lex.europa.eu/content/techleg/IT-guida-pratica-alla-redazione-di-testi-legislativi.pdf> [consultato in data: 10.03.2022].
- Ghid stilistic de traducere în limba română pentru uzul traducătorilor acquis-ului comunitar, ediția a V-a, revăzută și adăugită, Institutul European din România, Direcția Coordonare Traduceri București, 2008, [http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2020/04/ghid\\_stilistic\\_2008\\_erata-1.pdf](http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2020/04/ghid_stilistic_2008_erata-1.pdf) [consultato in data: 26.03.2022].
- Legge n. 596/1946 per il contratto di editoria e il diritto d'autore in materia letteraria. <https://lege5.ro/App/Document/gezdiobxgi/despre-traduceri-lege-596-1946?pid=37671831#p-37671831> [consultato in data: 13.03.2022].
- Portale di Giustizia Europea <https://e-justice.europa.eu/home?plang=ro&action=home> [consultato in data: 13.03.2022].
- Noul Cod de procedură Penală <https://lege5.ro/App/Document/gyztaojtgy/art-651-instanta-de-executare-codul-de-procedura-civila> [consultato in data: 13.03.2022].